



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE

in persona del dott. Daniele Dagna, in funzione di giudice unico,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 750/2024 R.G. promossa da:

Parte_1 i.p.l.r.p.t. (IN QUALITÀ DI PROCURATRICE SPECIALE DI MAZAL GLOBAL
Controparte_1 STRAORDINARIA), rappresentata e difesa dall'avv.
PAOLO BONALUME

- attrice

contro

Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE MISIANO

- convenuto

OGGETTO: CESSIONE DEI CREDITI

CONCLUSIONI PER L'ATTRICE

IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di

Parte_1 *IN QUALITÀ DI PROCURATRICE SPECIALE DI MAZAL GLOBAL* [...] **Controparte_1**

*STRAORDINARIA ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei
seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l'Ente al relativo pagamento in favore di* **Parte_1**

IN QUALITÀ DI PROCURATRICE SPECIALE DI MAZAL GLOBAL **Controparte_1** *IN
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA:*

I. € 25.968,93 per sorte capitale;

II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:

*- "determinati nella misura degli interessi legali di mora" ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come
novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e - con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del*

termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco di cui sopra (colonna "Data Scadenza") – sino al saldo;

III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:

- nella misura "degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, □ con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;

IV. € 440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle 11 fatture costituenti la predetta sorte capitale, oltre interessi su ciascun importo di € 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo;

- IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 IN QUALITÀ DI PROCURATRICE SPECIALE DI MAZAL GLOBAL Controparte_1 IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di Parte_1 IN QUALITÀ DI PROCURATRICE SPECIALE DI MAZAL Controparte_3 IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 IN QUALITÀ DI PROCURATRICE SPECIALE DI MAZAL Controparte_3 IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA per:

- sorte capitale,

- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:

- "determinati nella misura degli interessi legali di mora" ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e

- con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,

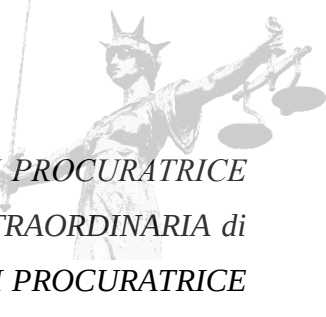
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:

- nella misura "degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,

- con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;

- importi dovuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12;

- IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 IN QUALITÀ DI PROCURATRICE SPECIALE DI MAZAL GLOBAL Controparte_1 IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto,



condannare l'Ente al pagamento in favore di Parte_1 IN QUALITÀ DI PROCURATRICE SPECIALE DI MAZAL Controparte_3 IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 IN QUALITÀ DI PROCURATRICE SPECIALE DI Controparte_4 per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;

- IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.

CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO

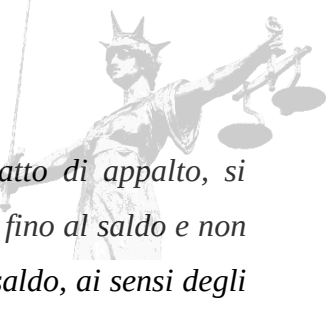
1) In via preliminare nel rito: Accertata l'incompetenza del Tribunale di Asti per effetto della clausola compromissoria, con conseguente competenza del Collegio Arbitrale, contenuta all'articolo 17 nel contratto stipulato tra il Controparte_2 e la società CP_5 alla quale è subentrata [...] Controparte_4 rappresentata dalla Parte_1 e, per l'effetto, rigettare tutte le domande avversarie.

2) Sempre in via subordinata e preliminare: Accertare la carenza di legittimazione attiva della [...] Parte_1 nella sua dichiarata qualità di procuratrice speciale della [...] Controparte_4 per effetto della intervenuta cessione del credito pro soluto da parte della Controparte_4 in favore della stessa [...] Parte_1 (prima già Controparte_6 e, per l'effetto, rigettare tutte le domande avversarie.

3) Nel merito e nella sola ipotesi di reiezione delle eccezioni in rito: Accertare e dichiarare l'esistenza di un credito, in forza del rapporto contrattuale intercorso con la Controparte_4 in favore del CP_2 di CP_2 per l'importo di € 35.615,81 e per l'effetto dichiarare l'intervenuta estinzione dell'eventuale minor credito che dovesse emergere in favore della Parte_1 in forza della denunciata compensazione già opposta direttamente alla Controparte_4 in data 10.03.2017 mediante comunicazione pec e da quest'ultima mai contestata.

4) Nel merito in via subordinata: In ogni caso operare la reciproca compensazione tra qualunque eventuale credito dovesse emergere in favore della Parte_1 nella sua qualità, e tutti i crediti vantati dal Comune di CP_2 per come risultanti in corso di procedimento.

5) Nel merito in via ulteriormente subordinata: nel caso in cui il Tribunale adito dovesse accertare l'esistenza in una qualche misura di un credito della Parte_1 nella sua qualità, nei confronti del Controparte_2 accertare e dichiarare che sulle eventuali somme dovute, quale



indennità di mora convenzionalmente pattuita tra le originarie parti del contratto di appalto, si devono applicare gli interessi legali vigenti al tempo della maturazione del credito fino al saldo e non invece applicare gli interessi di mora, dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.lgs nr. 231/2002 in combinato disposto con quanto indicato dal D.Lgs nr. 192/2012.

6) Nel merito in via ulteriormente subordinata in merito alla domanda spiegata ex art. 2041 c.c.: *Accertare e dichiarare l'insussistenza di qualunque credito della Parte_1 nella sua qualità, e l'insussistenza dei presupposti della domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c. e, per l'effetto, rigettare tutte le domande avversarie.*

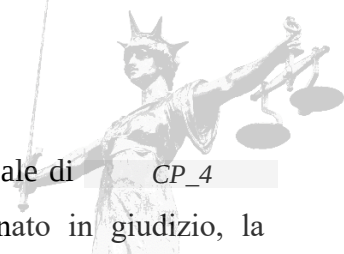
7) *Istanza di condanna per responsabilità aggravata: Accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. della Parte_1 nella sua qualità dichiarata, per aver la medesima, pur nella consapevolezza dell'esistenza di una clausola compromissoria all'interno del contratto sottostante al rapporto intercorso tra le parti, attivato nuovo procedimento innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, avente medesimo oggetto dei precedenti procedimenti giudiziali ed arbitrari ai quali aveva direttamente partecipato e, per l'effetto, condannare la Parte_1 nella sua qualità dichiarata, al pagamento in favore del Controparte_2 di una somma liquidata anche in via equitativa che il Giudice riterrà di giustizia.*

8) *Con il favore delle spese anche per la prima fase dell'attività stragiudiziale di riscontro invito a negoziazione assistita, di eventuali costi di CTU e CTP, nonché dei diritti ed onorari di causa e di patrocinio, con ulteriore aumento del 30% ex art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 37.2018, per l'avvenuta redazione degli atti in modalità telematica tale da facilitare ed agevolare la consultazione o la fruizione dei documenti allegati mediante collegamenti ipertestuali, il tutto oltre maggiorazione forfettaria 15% CPA ed IVA nella misura dovuta per legge.*

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Parte_1 in qualità di procuratrice speciale di Controparte_4 [...] ha convenuto in giudizio il Controparte_2 chiedendone in via principale la condanna a corrispondere la somma di € 25.968,93 oltre interessi e accessori a titolo di corrispettivo delle attività svolte da CP_4 Controparte_4 in favore del comune quale subentrante nel contratto di “concessione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e dei diritti sul peso pubblico” (doc. 4 attoreo) e, in via subordinata, la condanna al pagamento d'indennizzo ai sensi dell'articolo 2041 c.c.

2. Il Controparte_2 si è costituito eccependo la compromissione in arbitri della controversia, la



carenza di legittimazione attiva della parte attrice in qualità di procuratore speciale di CP_4
[...] stante l'intervenuta cessione in suo stesso favore del credito azionato in giudizio, la compensazione del credito della controparte con maggiori crediti in capo al CP_2 nei confronti della rappresentata, nonché rilevando il difetto di prova circa la pretesa avversaria, la mancata debenza degli interessi nella misura richiesta e l'inammissibilità della domanda subordinata.

3. La causa è stata avviata a decisione senza esperimento di attività istruttoria.

Sono disponibili i documenti versati in atti dalle parti.

4. Si deve esaminare in via preliminare l'eccezione di compromissione in arbitri.

In proposito si rileva come l'azione proposta dalla parte attrice si fonda sul contratto originariamente stipulato tra il comune di CP_2 e CP_5 (doc. 4 attoreo e 8 convenuto), cui subentrarono quali cessionarie del contratto e controparti dell'ente KGS S.p.a., Controparte_4 (docc. 13,14 convenuta) e poi la stessa Controparte_4 stante la decisione del Commissario di proseguire nel contratto (doc. 16 convenuta).

Ne consegue che i rapporti tra le parti sono sempre regolati dalle clausole di tale contratto e tra queste non fa eccezione la clausola compromissoria, stante appunto il subentro del commissario nel contratto e l'impossibilità di configurare una prosecuzione selettiva della procedura concorsuale nel regolamento contrattuale (cfr. sul punto seppur in relazione al fallimento, ma applicabile anche alla procedura di amministrazione straordinaria Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 26/05/2015, n. 10800 e salvo il caso, opposto al presente, di ragioni di credito fatte valere nei confronti della procedura).

La clausola compromissoria è prevista all'articolo 17 del contratto che dispone: *“Le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra CP_2 e concessionario, sia durante il periodo di concessione che al termine della medesima, saranno decise da un Collegio di tre arbitri che fungerà da amichevole compositore. Due degli arbitri saranno nominati da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo e, in difetto, dal Presidente del Tribunale che ha giurisdizione sul Comune.”*

Si tratta di una formulazione estremamente ampia che certamente, in difetto di un'esplicita e specifica esclusione, vale ad includere i diritti di credito derivanti dal contratto ed in particolare quelli derivanti dalle azioni di esatto adempimento che costituisce l'azione che più di ogni altra è legata al vincolo contrattuale. L'opposta tesi proposta da parte attrice in replica all'eccezione e che pare apoditticamente motivata risulta dunque del tutto impossibile da condividere.

Anche l'azione spiegata in via subordinata, avente ad oggetto in definitiva la medesima pretesa, a prescindere dalla sua fondatezza e ammissibilità, rientra nella competenza degli arbitri giacché sempre nel medesimo rapporto trova la sua ragione giustificatrice (cfr. in proposito Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 21/11/2011, n. 24542 *“Rientra nella competenza dell'arbitro - al quale le parti abbiano*

deferito, con apposita clausola compromissoria, le eventuali controversie derivanti da un contratto da esse concluso - la cognizione anche della domanda fondata sull'arricchimento senza causa di una parte in danno dell'altra, ove questa abbia la sua ragione giustificatrice nel rapporto costituito dagli interessati nell'esercizio della loro autonomia negoziale").

A proposito dell'eccezione di compromissione in arbitri, per altro, si rileva che ad identica conclusione e circa la deduzione in giudizio delle medesime ragioni di credito, era già giunta la sentenza n. 242/2019 del 07/03/2019 di questo tribunale (doc. 4 convenuta), resa tra la convenuta e la stessa parte attrice (già *Controparte_6* seppur in quella sede agente quale affermata cessionaria del credito e non mera procuratrice della *Controparte_4* *Controparte_6* che in quella causa aveva addirittura aderito all'eccezione di compromissione in arbitri della controversia.

Per le considerazioni appena esposte si deve quindi accogliere l'eccezione di compromissione in arbitri con conseguente dichiarazione d'incompetenza del tribunale ordinario in favore degli arbitri.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in prossimità ai valori medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore corrispondente, tenuto conto dell'attività defensionale esplicita ed effettivamente necessaria, con riduzione nei minimi della fase istruttoria caratterizzata da una ridotta attività defensionale ed aumento ex art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014.

La pervicace insistenza della parte attrice nella proposizione dell'azione avanti al giudice ordinario nonostante il già intervenuto e (rispetto a tale pronuncia) incontestato riconoscimento della compromissione in arbitri della stessa, che, sebbene effettuata in veste di affermata titolare e non di procuratrice, pare egualmente rilevante attesa la certa conoscenza dell'esito del precedente giudizio e comunque la proposizione della controversia nella consapevolezza circa l'esistenza della clausola nonché l'inconsistenza delle ragioni poste in questa sede a fondamento della contestazione dell'eccezione, consente, inoltre, la condanna dell'attrice al pagamento, ai sensi dell'articolo 96 terzo comma c.p.c., di una somma equitativamente determinata in misura pari a quanto riconosciuto a titolo di spese legali al netto degli accessori.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, DICHIARA l'incompetenza del tribunale di Asti per essere la controversia compromessa in arbitri.

Condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che liquida in € 7.000,00 per onorari oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.

Condanna, ai sensi dell'articolo 96 terzo comma c.p.c., parte attrice a pagare a parte convenuta la somma equitativamente determinata di € 7.000,00.

Così deciso il 9 luglio 2025

Il giudice
(dott. Daniele Dagna)



Arbitrato in Italia